



Al Segretario Generale del Comune di Randazzo

Al Dirigente Settore Affari Generali del Comune di Randazzo

**OGGETTO:** Comunicazione nomina difensore di fiducia nell'ambito del procedimento penale recante il nr.2669/22 R.G.N.R. e nr. 4707/22 R.G. Gip pendente presso il Tribunale penale di Catania - Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari.

Il sottoscritto Sgroi Francesco Giovanni Emanuele, nato a Catania il 16.10.1970, residente a Randazzo in Via Capuana ,57, con riferimento al proc.pen. n. 2669/22 R.G.N.R. e n. 4707/22 R.G.Gip, del quale era stata chiesta l'archiviazione, opposta dal ricorrente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di rimborso delle spese di difesa nel processo penale nell'ipotesi di assoluzione,

c o m u n i c a

affinché l'Ente ne prenda atto, di aver revocato la nomina di difensore di fiducia all'Avv. Sandra Amarù del Foro di Catania con studio in Catania, Piazza Michelangelo Buonarroti n.22 e in Vittoria Via Ricasoli, 57, precedentemente comunicata con nota prot. n. 21924 dell'01.12.2022 e di aver nominato difensore di fiducia l'Avv. Maria Licata del Foro di Catania con studio in Catania Via Umberto n.160, specificando che il capo di imputazione del procedimento in oggetto, pendente in seguito ad opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa Di Silvestro Maurizio, risulta attinente a presunti fatti connessi nell'espletamento delle proprie attività di Sindaco, *ratione temporis*, del Comune di Randazzo. Si espone quanto sopra dedotto affinché che il Comune di Randazzo, nell'ottica della tutela del diritto al patrocinio legale del sottoscritto adotti eventuali provvedimenti consequenziali.

Si allega copia:

Decreto di fissazione Udiienza GIP;

Richiesta Archiviazione del P.M.

Sgroi Francesco Giovanni Emanuele

PS. 21924

del 01-12-2022

Al Segretario Generale del Comune di Randazzo

Al Dirigente Settore Affari Generali del Comune di Randazzo

**OGGETTO:** Comunicazione nomina difensore di fiducia nell'ambito del procedimento penale recante il nr.2669/22 R.G.N.R. e nr. 4707/22 R.G. Gip pendente presso il Tribunale penale di Catania - Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari.

Il sottoscritto Sgroi Francesco Giovanni Emanuele, nato a Catania il 16.10.1970, residente a Randazzo in Via Capuana ,57, con riferimento al proc.pen. n. 2669/22 R.G.N.R. e n. 4707/22 R.G.Gip, del quale era stata chiesta l'archiviazione, opposta dal ricorrente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di rimborso delle spese di difesa nel processo penale nell'ipotesi di assoluzione,

c o m u n i c a

affinché l'Ente ne prenda atto, di aver nominato proprio difensore di fiducia l'Avv. Sandra Amarù del Foro di Catania con studio in Catania, Piazza Michelangelo Buonarroti n. 22 e in Vittoria Via Ricasoli, 57, specificando che il capo di imputazione del procedimento in oggetto, pendente in seguito ad opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa Di Silvestro Maurizio, risulta attinente a presunti fatti connessi nell'espletamento delle proprie attività di Sindaco, *ratione temporis*, del Comune di Randazzo.

Si espone quanto sopra dedotto affinché che il Comune di Randazzo, nell'ottica della tutela del diritto al patrocinio legale del sottoscritto adotti eventuali provvedimenti consequenziali.

Si allega copia:


Decreto di fissazione Udiienza GIP;

Richiesta Archiviazione del P.M;

Preventivo di spesa.

Randazzo, 1 dicembre 2022

Sgroi Francesco Giovanni Emanuele



AVV. SANDRA AMARU'

**Oggetto: preventivo di spesa relativo al procedimento n. 2669/22 R.G.N.R. e n. 4707/22 R.G.GIP., redatto ai minimi di legge – SGROI FRANCESCO.**

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Penale

Artt. 1 - 3 e 12 - 17 D.M. 55/2014

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Competenza: GIP

Fase Compenso

Fase di studio della controversia, valore minimo: € 426,00

Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 378,00

Fase decisionale, valore minimo: € 709,00

Compenso tabellare (valori minimi) € 1.513,00

**PROSPETTO FINALE**

Compenso tabellare € 1.513,00

Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 226,95

Cassa Avvocati ( 4% ) € 69,60

**IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 1.809,55**


**SI RIDUCE IL COMPENSO AD € 1.000,00 OLTRE ONERI DI LEGGE E COSI':**

**Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali**

**DETTAGLIO FATTURA**

<b>Onorari</b>	<b>€ 1.000,00</b>
<b>Spese generali ex art. 13 ( 15% su onorari )</b>	<b>€ 150,00</b>
<b>Cassa Avvocati ( 4% )</b>	<b>€ 46,00</b>
<b>Totale documento</b>	<b>€ 1.196,00</b>

Catania, 22/11/2022.

Avv. Sandra Amaru'  


**COPIA**

**UNEP - CORTE D'APPELLO DI CATANIA**

61

Reg. 1/2022 Modello Bag

Cron.26268 - 2/3

R.G. 4707/22

Richiedente **TRIBUNALE GIP DI CATANIA**.  
Relazione di notificazione

Io sottoscritto Uff. Giud./Funz. UNEP, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di DECR.FISSAZ.UDIENZA a:

**SGROI FRANCESCO GIOVANNI EMANUELE (IND)**

VIA CAPUANA ,57 95036 RANDAZZO - ITALIA

A mezzo del servizio postale

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani:

Cod. Racc. A.R. N° \_\_\_\_\_

Catania 11.11.2012

capace e convivente, in busta chiusa e sigillata, che si incarica della consegna in sua precaria assenza

**CORTE D'APPELLO DI CATANIA**  
**UFFICIO GIUDIZIARIO**  
**Serfino Francesco**

Ud **27/02/23**

RANDAZZO I° Acc. II° Acc.

L'Ufficiale Giudiziario DA ASSEGNARE.

Atto notificato ai sensi dell'art.

139 c.p.c.

157 c.p.p. co.3

Avviso Spedito con Racc. n. \_\_\_\_\_

Atto notificato ai sensi dell'art. [ ] 140 c.p.c. [ ] 157 c.p.p. co.8 : curato il deposito della copia dell'atto in

busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di RANDAZZO.

per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;

per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

RANDAZZO il \_\_\_\_\_ Funz. Unep/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

Eseguita Affissione a norma di legge

RANDAZZO il \_\_\_\_\_ Funz. Unep/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

Spedita Racc. A.R. n. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Funz. Unep/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

RANDAZZO il \_\_\_\_\_  
Funz. Unep/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

**SPECIFICA**

Trasferite € 2,37

Spese € 8,37

TOTALE € 10,74

Data rich. 08/11/22

Funz. Unep/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

8



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**Sezione del giudice per le indagini preliminari**  
**DECRETO E AVVISO DI FISSAZIONE DI UDIENZA**  
**A SEGUITO DI OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**

- artt. 409, COMMI 2, 3, 4 E 5, 410 C.P.P. -

Il giudice per le indagini preliminari, *dott. Stefano Montoneri*,  
letti gli atti del procedimento sopraindicato iscritto nei confronti di Tumminello Antonio  
+2, per il reato di cui all'art. 323 c.p.;  
esaminata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero pervenuta in data  
8/06/2022;

rilevato che:

- la persona offesa ha proposto personalmente, in assenza di un difensore, opposizione alla richiesta di archiviazione (firmata digitalmente in data 2/06/22);
- la persona offesa ha, successivamente, delegato l'avv. Antonino Paolo Russo al deposito dell'atto di opposizione (depositato telematicamente in data 3/06/2022);
- l'opposizione - a una preliminare disamina - risulta ammissibile, attesa la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 410, 1° comma, c.p.p.;
- ai sensi dell'articolo 409, comma 2 c.p.p., occorre fissare udienza in camera di consiglio, della quale dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 410 c.p.p.,  
fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per il giorno **27/02/2023** alle **ore 9.30**  
e ss. in Catania, Palazzo di Giustizia - plesso di piazza Verga, **aula I GIP** - piano terra. Ordina  
darsi comunicazione al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di  
Catania. Dispone i conseguenziali avvisi a cura della cancelleria.  
Catania, 27/06/2022.

Il Giudice

*Dott. Stefano Montoneri*  
\*\*\* *[Signature]*

L'assistente giudiziario, *dott. Andrea Gagapanese*  
visto il sopra esteso decreto del giudice *dott. Montoneri*,

**AVVISA**

- o gli indagati:
    1. Tumminello Antonino nato ad Agrigento il 2/3/1956, e ivi residente in via Calderone n.12 - frazione Valmadonna (come da delega di indagini del 18/02/22);
    2. Sgroi Francesco Giovanni Emanuele nato a Catania il 16/10/1970, residente a Randazzo (CT), via Capuana n.57 (come da delega di indagini del 18/02/22);
    3. Milano Giuseppe nato a Catania il 6/5/1957 e ivi residente in via Giacomo Puccini n.41 (come da delega di indagini del 18/02/22);
  - o la persona offesa dal reato, Di Silvestro Maurizio, presso l'avv. Antonino Paolo Russo foro di Catania (come da elezione di domicilio del 3/06/2022) a mezzo pec;
  - o il difensore degli indagati, eventualmente da nominarsi di ufficio;
  - o il pubblico ministero in sede;
- CHE:
- il giorno **27/02/2023** alle ore 9,30 e ss. presso l'aula I Gip del plesso di piazza Verga del Tribunale di Catania il giudice, con il sopra riportato decreto, ha fissato l'udienza in camera di consiglio relativa al procedimento n. **2669/22** r.g.n.r.;
  - all'indagato, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420bis, 420ter, 420quater e 420quinquies;
  - gli atti, fino al giorno dell'udienza, resteranno depositati in cancelleria con facoltà per il p.m. e i difensori di estrarne copia.  
Catania, 28/10/22.

L'assistente giudiziario  
*Dott. Andrea Gagapanese*

*[Signature]*



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Catania

Ufficio del Sost. Procuratore della Repubblica Dott. Santo Disterano

**RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**

art. 408/411 c.p.p. art. 125 e 126 D.Lv. 271/89



Al Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale  
SEDE

Il Pubblico Ministero,  
visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nel registro di cui all'art. 335  
c.p.p., nei confronti di:  
**TUMMINELLO Antonio +2;**  
per art. 323 c.p.

**OSSERVA**

Rilevato che il denunciante, DI SILVESTRO Maurizio, lamenta di essere stato indebitamente escluso tra coloro aventi titolo ad insinuarsi nella procedura di dissesto del Comune di Randazzo da parte dei componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;

Considerato che quanto lamentato non appare integrare fatti di rilievo penale in quanto avente rilievo esclusivamente amministrativo e/o civilistico in quanto l'eventuale illegittimità delle valutazioni effettuate dall'OSL del Comune di Randazzo non risultano sostenute dall'elemento psicologico richiesto dalle norme penali, in quanto non appare ragionevolmente sostenibile che i componenti dell'OSL abbiano agito con il dolo specifico di arrecare un danno all'esponente.

Ritenuto pertanto che le doglianze dell'esponente dovranno essere valorizzate nella sede competente (amministrativa/civilistica);

pertanto, visti gli artt. 408 e 411 c.p.p.

**CHIEDE**

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento in oggetto ed ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio.

MANDA alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e per l'avviso ex art. 408 c.p.p. a DI

SILVESTRO Maurizio, domiciliato a Randazzo in c.da Arena snc.

Catania, 04.03.2022

Il Sostituto Procuratore della Repubblica  
Santo Distefano



**TRIBUNALE DI CATANIA**

**Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari**

**ATTO DI OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE E  
RICHIESTA DI PROSECUZIONE DELLE INDAGINI**

Ill.mo Sig. Giudice per le Indagini Preliminari,

il sottoscritto, Maurizio Di Silvestro nato a Randazzo il 01 luglio 1965 ivi

residente alla C/da Arena snc, persona offesa dal reato nel procedimento

penale n. 2669/2022 RGNR / Mod. 21 a carico di Tumminello +2, fa presente

quanto segue.

La persona offesa ha presentato denuncia – querela in data 03/02/2022 nei

confronti del responsabile del procedimento PRUSST Valdemone pro

tempore, del sindaco pro tempore del Comune di Randazzo e del presidente

OSL (organismo straordinario di liquidazione) del Comune di Randazzo,

rispettivamente dott. Tuminello Antonio Rag. Sgroi Francesco e Dott.

Giuseppe Milano.

Il procedimento veniva rubricato al R.G. notizie di reato al n. 2669/2022

RGNR / Mod. 21 e veniva assegnato al sostituto procuratore Dott. Distefano,

il quale, senza svolgere alcun atto di indagine, riteneva di non ravvisare la

sussistenza della denunciata fattispecie delittuosa di cui all'art. 323 poiché i

fatti riconducibili a carico dei denunciati potrebbero, tutt'al più, costituire

oggetto di controversia civile. Nessun atto di indagine né alcuna valutazione

compiva, invece, in ordine alla sussistenza dei denunciati atti di falso

ideologico e del reato di cui all'art. 328 c.cp.

Con atto notificato alla persona offesa il 11 maggio 2022 il Pubblico

Ministero formulava richiesta di archiviazione.

Poiché tale richiesta appare ingiusta, ingiustificata e illegittima, con la presente si propone formale

#### OPPOSIZIONE ALL'ARCHIVIAZIONE PER I SEGUENTI MOTIVI

Preliminarmente giova ricordare che il procedimento de quo nasce dalla constatazione, documentalmente dimostrata, che i denunciati, ciascuno a proprio titolo, hanno posto in essere azioni e atti inequivocabilmente volti a impedire e/o ostacolare l'ammissione dei crediti del sottoscritto alla massa passiva del dissesto del Comune di Randazzo, crediti documentati e mai contestati, derivanti da varie prestazioni professionali svolte su incarico del Comune di Randazzo in quanto ente promotore del Prusst denominato Valdemone

In particolare, rileva penalmente non già il fine di denegare il diritto di credito vantato dal sottoscritto, bensì la natura delle condotte poste in essere, e denunciate, per il raggiungimento dell'illegittimo fine perseguito.

Ciò infatti avveniva attraverso la produzione di atti, non solo illegittimi sul piano amministrativo, ma che attestavano falsamente la sussistenza di condizioni ostative all'accoglimento della richiesta del denunciante palesemente inesistenti.

Detti atti, la cui falsità appare inequivocabilmente dimostrata dalla documentazione prodotta a corredo della denuncia-esposto, oltre ad incidere sulla posizione del denunciante ha altresì prodotto effetti su tutte le conseguenziali scritture e documenti contabili del bilancio del Comune di Randazzo.

**Attestazione palesemente falsa nessuna indagine**

Nessuna valutazione compie il PM sul denunciato falso ideologico cristallizzato con le "false" attestazioni ex art 254 comma 4 rilasciate dal dott. Tumminello.

Ora dalla documentazione in atti, ed in altra acquisibile, emerge con evidenza lampante che il contenuto delle attestazione non solo non è conforme al dettato normativo ma veicola, all'interno del procedimento di formazione dello stato passivo del dissesto del Comune di Randazzo, informazioni non vere. Sul punto la procura omette compiere qualsiasi passaggio valutativo in ordine a quanto affermato dalla parte offesa circa il contenuto della attestazione, e omette di verificare le deduzioni svolte in querela attraverso il confronto delle stesse con la numerosa documentazione prodotta dalla persona offesa che ne sconfessa la veridicità, rendendo evidente la falsità della attestazione intenzionalmente creata.

Sotto altro aspetto minimamente la Procura si preoccupa di verificare gli effetti che a cascata dette attestazioni false riverberano sui documenti contabili e finanziari del Comune di Randazzo, omettendo di verificare se la "affermata contabilità separata", posta a fondamento delle attestazioni di cui si denuncia la falsità, sia mai esistita.

Orbene il mero accesso agli atti contabili, pubblici e fidefacienti da parte degli inquirenti, avrebbe consentito a questi di verificare ed acquisire elementi a comprova della denuncia nonché della logica distrattiva che ha caratterizzato la gestione dei finanziamenti ministeriali e della sua consistenza di cassa, già dall'anno 2002.

Proc. n. 2669/2022 RGNR / Mod. 21 .Sostituto dott. Santo Distefano

Ad oggi, infatti, mai ed in alcun modo il Comune di Randazzo ha proceduto alla redazione dell'obbligatorio rendiconto annuale sull'uso dei finanziamenti ministeriali né come singolo documento contabile né come parte del bilancio annuale.

Detta attività di indagine, ove svolta, avrebbe consentito alla Procura di verificare ed accertare che per anni si è proceduto a gestire ingenti somme senza alcuna forma di controllo contabile da parte degli organi a ciò preposti e ciò sulla scorta di una affermata ma inesistente separatezza ontologica delle risorse che oggi deve essere falsamente affermata per impedire che si faccia chiarezza su anni di distrazioni ed arbitri.

**Distrazione dei fondi a destinazione vincolata dalla normativa del dissesto**

Minimamente si preoccupa, inoltre, la Procura di verificare il fondamento della affermazione di parte offesa secondo la quale il dottore Tumminello, nella sua doppia veste di responsabile del procedimento Prusst e responsabile della contabilità del Comune di Randazzo, avrebbe consentito l'utilizzo dei residui fondi ministeriali a destinazione vincolata attraverso l'attestazione di regolarità amministrativa e contabile resa alla delibera di G.M. n. 72/2021.

Ora, prescindendo dalla mera lettura del dato normativo indicato in denuncia che pone la gestione dei residui fondi ministeriali nella competenza dell'OSL, sarebbe bastato acquisire i dati contabili relativi all'utilizzo dei predetti fondi per cogliere l'evidenza che la consistenza di cassa ad essi relativa era al 31 dicembre 2018 pari a zero (tant'è che per la loro ricostituzione il Comune di Randazzo aveva formalizzato (sic!) istanza di ammissione al suo passivo) e

ciò nonostante è stato possibile rinvenire la provvista occorrente a far fronte alla delibera di G.M. n. 72/2021. Delle due l'una o è falsa l'attestazione contenuta nella determina n. 6 o è falsa l'attestazione di copertura finanziaria.

Nessuna indagine da parte della Procura è stata eseguita al fine di verificare la sussistenza della acclarata distrazione e della successiva omissione dell'attività diretta all'adeguamento dell'azione amministrativa ai dovuti compiti istituzionali con l'adesione al dettato legislativo, sulla gestione dei fondi a destinazione vincolata.

#### **Esposto consiglieri comunali**

Sotto altri aspetti, ed infine, si segnala che l'esponente è venuto a conoscenza che la disinibita gestione delle evenienze contabili legata al dissesto del Comune di Randazzo è stata oggetto di esposto - denuncia formato da alcuni consiglieri del Comune di Randazzo indirizzato, tra altri, anche alla Procura di Catania.

Detto esposto, seppur da diversa prospettiva, conferma ed implementa quanto dallo scrivente denunciato in ordine alla gestione finanziaria del dissesto del Comune di Randazzo imponendo alla Procura di ampliare l'indagine sui fatti denunciati.

Da quanto esposto appare in tutta evidenza che la Procura non ha svolto indagini essendosi limitata a dare lettura superficiale sia dell'esposto che dei documenti prodotti e senza accertarsi minimamente di verificarne quantomeno la fondatezza

Peraltro sebbene indicati quali persone informate sui fatti sia il consigliere

Proc. n. 2669/2022 RGNR / Mod. 21 Sostituto dott. Santo Distefano

Pillera che l'avvocato Sergio Cosentino la Procura non ha avvertito minimamente l'esigenza di sentire i predetti e di acquisire da questi elementi a conferma di quanto dall'istante denunciato.

Nel caso di specie, pertanto, è necessaria la prosecuzione delle indagini come sopra richiesto

Per quanto sopra esposto

### SI CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari voglia ordinare la prosecuzione delle indagini preliminari indicando al Pubblico Ministero le ulteriori indagini da eseguire ed il termine per il compimento di esse. In particolare si chiede che al Pubblico Ministero venga indicato di svolgere una investigazione suppletiva anche attraverso:

a) L'acquisizione della documentazione contabile, ove esistente, relativa alla predisposizione, elaborazione e trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti della rendicontazione sull'utilizzo dei fondi a gestione vincolata Prusst Valdemone;

b) L'audizione del dott. Alfio Pillera e dell'avv. Sergio Cosentino in quanto persone informate sui fatti

Si chiede infine che la S.V. Ill.ma Voglia, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., fissare udienza di comparizione delle parti in Camera di consiglio per la discussione.

Si produce: comunicazione richiesta di archiviazione; Esposto consiglieri comunali; determina n. 6/2021,

Rispettosamente

Maurizio Di Silvestro



MAURIZIO  
DI  
SILVESTRO  
02.06.2022  
10:36:10  
UTC 6